

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella



IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 264/99, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTA il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 9018 del 24 giugno 2008 e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 1° luglio 2022 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023", ed in particolare gli artt. 13 e 14 dell'allegato 2, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, a seguito di procedure di riconoscimento crediti, senza obbligo di sostenere la prova di ammissione, per l'a.a. 2022/2023;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 161 del 12 luglio 2018 che definisce, per i corsi di studio a programmazione nazionale, i criteri generali per il rilascio del nullaosta ai fini dell'ammissione per trasferimento, ad anni successivi al primo;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 137 del 10 giugno 2022 "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale - a.a. 2022/2023", ed in particolare l'art. 7 "Trasferimento da altro ateneo", che prevede, tra l'altro, che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità di rilascio dei nullaosta per coloro che intendano trasferirsi a corsi di studio ad accesso programmato;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 1238 del 15 luglio 2022 con cui sono stati definiti il numero massimo di posti, i criteri e le modalità di rilascio di detti nullaosta, per coloro che manifestano l'intenzione di trasferirsi da altro ateneo ai corsi di studio dell'area medica;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 1393 del 5 agosto 2022 con cui sono stati comunicati gli esiti della valutazione delle domande;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 1393 del 5 agosto 2022 con il quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione della prova scritta, che prevede in particolare l'attribuzione di un massimo di 30 punti;
- PRESO ATTO che per la formazione della graduatoria ad ogni richiedente è stato attribuito un punteggio (max punti 60) dato dalla sommatoria dei seguenti elementi:
- Situazione di handicap (ex L. 104/1992) e/o di invalidità civile (ex L. 118/1971) dello studente o di suoi parenti e affini entro il II grado residenti nella regione Toscana, documentata dalla relativa certificazione: punti da 0 a 10;
 - Media ponderata (espressa in trentesimi, arrotondata al numero intero superiore o inferiore a seconda che il decimale della media sia maggiore o uguale oppure minore a 0,5) degli esami sostenuti nell'università di provenienza: punti da 0 a 20;
 - Esame scritto sulle materie oggetto dei programmi previsti all'allegato A del D.M. 1110/2022: punti da 0 a 30;

CONSIDERATO CHE i candidati e le candidate sono idonei/e all'ammissione se ottengono alla prova scritta un punteggio minimo pari a 10;

PRESO ATTO CHE a seguito della correzione delle prove scritte non risultano candidati/e idonei/e all'ammissione al III, IV e V anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, al IV e VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria e al II anno dei corsi di laurea in Fisioterapia e Podologia in quanto non hanno raggiunto la soglia minima di 10 punti;

VISTI i verbali delle operazioni concorsuali;

ACCERTATA la regolarità degli atti compiuti;

DECRETA

ART. 1

Non risultano candidati/e idonei/e all'ammissione al III, IV e V anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, al IV e VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria e al II anno dei corsi di laurea in Fisioterapia e Podologia.

ART. 2

I posti vacanti saranno messi a disposizione, nell'ordine, per coloro che:

- richiedono l'equipollenza a un corso di laurea dell'Università di Pisa di medesima denominazione del titolo di laurea posseduto, conseguito in un ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese;
- sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio.

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella